Pubblicato il 03/07/2023

N. 11037/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da [redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pasquale Junior Froncillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cucinella, Luciano Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento datato 14 dicembre 2022 n. prot. 410001/2-11 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui al ricorrente veniva comunicata la non idoneità al servizio militare [redacted]

- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che ha determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;

- del bando di concorso, e dei relativi allegati, del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale e nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;

- delle norme tecniche "per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento dei 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;

- della Direttiva tecnica "per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento all'articolo 582 e nella parte in cui anche interpretata ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- della graduatoria definitiva di concorso e di ogni atto che ha determinato l'esclusione del ricorrente e la sua non idoneità;
- dell'elenco dei soggetti ammessi agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 11 del bando di concorso e comunque all'ultima fase del concorso;
- di ogni atto presupposto e consequenziale a quelli sopra indicati anche non conosciuto e nella parte in cui, anche interpretata ha determinato la non idoneità di parte ricorrente nonché la sua non assunzione;
- dei verbali de visita medica generale, de questionario anamnestico; del referto esame bioimpedenziometrico; del verbale visita oculistica; verbale visita cardiologica; verbale visita otorinolaringoiatra; verbale visita psichiatrica, verbale visita odontostomatologica, referti di laboratori conosciuti a seguito di riscontro all'accesso agli atti in data 18 gennaio 2023 nella parte in cui, anche interpretati, hanno determinato la non idoneità di parte ricorrente;
- del riscontro dell'amministrazione datato 4 gennaio 2023 con cui l'Amministrazione non comunicava il nominativo del controinteressato in quanto per la stessa "non sono ancora individuabili i vincitori essendo in via di perfezionamento, in attesa del termine della selezione die rimanenti partecipanti, la graduatoria definitiva" e confermata nella comunicazione datata 13 gennaio 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da[redacted]
- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 31 marzo 2023 e nella quale non è inserito il nominativo del ricorrente neppure con "riserva";
- dell'avviso del 14 aprile 2023 relativo alla pubblicazione della graduatoria finale e con il quale si calendarizza, per i candidati risultati idonei e vincitori, l'avviamento al corso formativo;
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e di Pasquale Junior Froncillo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stato ritenuto inidoneo al servizio militare per[redacted]
Considerato che, con decreto cautelare n. 389/2023 e con ordinanza n. 858/2023, è stato sospeso l'atto impugnato e il ricorrente è stato ammesso con riserva alla prosecuzione dell'iter concorsuale per il

reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28.04.2023 e notificato a due controinteressati, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente medesimo neanche con "riserva";

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare all'Amministrazione di indicare – nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza - il punteggio attribuito al ricorrente all'esito del superamento di tutte le prove del concorso e della valutazione dei titoli e il suo collocamento all'interno della graduatoria impugnata;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio dell'11 settembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio dell'11 settembre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefuoco

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.